



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 rimposto dalla legge

UDIENZA
PUBBLICA
10.3.2015

SENTENZA
N. 378

- Presidente - REGISTRO
- Rel. Consigliere - GENERALE
N.
00915/15

- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

Composta da

Dott. NICOLA MILO
Dott. STEFANO MOGINI
Dott. GIORGIO FIDELBO
Dott. ORLANDO VILLONI
Dott. GAETANO DE AMICIS

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

EAA, nata in New Jersey (USA) il X 1961;

avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze il 2.5.2014;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del consigliere Stefano Mogini;

udito il sostituto procuratore generale Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

PREMESSO che con la decisione indicata in epigrafe la Corte d'Appello di Firenze ha, in parziale riforma della sentenza emessa l'11.1.2013 dal Tribunale di Grosseto, dichiarato non doversi procedere nei confronti di **EAA** in ordine ai reati di cui ai capi 1b) e 1c) (388 comma 2 c.p.) per difetto di querela ed ha assolto la stessa imputata dai reati di cui ai capi B, A bis, 1a) e 2 (388 comma 2 c.p.) perché il fatto non costituisce reato, confermando per il resto la sentenza appellata e rideterminando la pena per i residui reati di cui agli artt. 388 comma 2 (capo A) e 574 c.p. (capi B bis, 3), ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, in anni uno di reclusione;

SOI

RILEVATO che l'imputata, tramite il suo difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge con riferimento agli artt. 516, 522 e 604 c.p.p. in quanto la sentenza impugnata ha pronunciato condanna per i reati di cui all'art. 574 c.p. contestati ai capi B bis (commesso dal 25.7.2008 al 15.3.2009) e 3 (commesso dal 16.3.2009 al 10.2.2011) immutando il fatto contestato e in presenza di contestuale assoluzione per le medesime condotte, contestate separatamente quali reati di cui all'art. 388 comma 2 c.p.; 2) mancanza grafica di motivazione circa la responsabilità della ricorrente per il reato di cui al capo 3 dell'imputazione per il periodo successivo al 1 ottobre 2009 (data dal provvedimento col quale il giudice civile aveva modificato le condizioni di affidamento della minore - prima in affidamento condiviso con collocamento presso il padre - collocandola prevalentemente presso la madre), nonostante specifico motivo di appello fosse stato dedicato alla dimostrazione che, dopo il provvedimento teste' descritto, gli incontri tra padre e figlia erano iniziati nel luglio 2010 unicamente a causa del ritardo col quale i servizi sociali avevano reperito un locale adeguato ed erano stati interrotti in due occasioni, rispettivamente a ottobre 2010 e a gennaio del 2011, su disposizione degli stessi servizi sociali per cause non risalenti al comportamento della ricorrente;

CONSIDERATO, quanto al primo motivo di ricorso, che la sentenza impugnata ha escluso la rilevanza penale della scelta della ricorrente - che la Corte territoriale ritiene essere stata presa nel prevalente interesse della minore - di non ripristinare, nel periodo successivo all'ictus che aveva colpito il coniuge nel giugno del 2008, il collocamento prevalente della figlia presso il padre stabilito dal giudice civile; che, purtuttavia, ha ritenuto la responsabilita' dell'imputata in ordine ai reati di sottrazione di persona incapace a lei contestati ai capi B bis e 3 della rubrica non gia', secondo quanto veicolato nell'accusa, per aver ritenuto la figlia contro la volonta' dell'altro genitore esercente la potesta' genitoriale e in violazione del pertinente provvedimento giudiziale, bensì per avere essa tenuto l'altro genitore all'oscuro dei fatti che riguardavano la vita della figlia;

RITENUTO che quanto precede rappresenti non solo una non consentita *immutatio facti*, ma precluda la stessa configurabilita' delle condotte tipiche della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 574 c.p. (sottrazione/ritenzione), poiche', venendo esse meno nella stessa prospettiva della Corte territoriale, la condotta ritenuta in sentenza (tenere il padre all'oscuro della vita della figlia e non coinvolgerlo nelle scelte a questa relative) risulta irrimediabilmente esorbitante rispetto a quella fattispecie, tenuto conto che le pronunce di assoluzione e improcedibilita' per i reati di cui all'art. 388 c.p. - contestati ai capi B, A bis, 1a, 1b, 1c e 2 della rubrica con riferimento ai medesimi provvedimenti giudiziari e allo stesso arco temporale considerati nelle imputazioni di sottrazione di persona incapace formulate ai capi B bis e 3 - non sono state impuginate e sono quindi divenute definitive;

che il secondo motivo di ricorso risulta assorbito;
che il ricorso non ha ad oggetto la condanna dell'imputata per il reato di cui al capo A) della rubrica, che la sentenza d'appello circoscrive alle condotte realizzate dal 30.11.2006 a tutto dicembre 2006 e dal 14.4.2007 al 6.7.2007, essendo state dichiarate improcedibili già in primo grado quelle relative ai mesi di gennaio e febbraio 2007, di talche' per tale reato si deve procedere a rideterminare la pena;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui all'art. 574 c.p. perche' il fatto non sussiste; annulla la medesima sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze per la rideterminazione della pena in relazione alla parte residua del reato di cui all'art. 388, comma secondo, c.p. contestato al capo A.

Così deciso in Roma il 10 marzo 2015.

Il Relatore

Stefano Mogini, 1



Il Presidente

Nicola Milo

